PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 14 marzo 2022, n. 1

"Modifiche all'art. 3, commi 4 e 6, del Regolamento Regionale n. 21 del 29.9.2009 "Compiti e funzioni dell'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 294 del 07/03/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifiche all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 21/2009)

- 1. Al comma 4 dell'articolo 3 le parole "che abbiano età non superiore a sessantacinque anni," sono soppresse.
- 2. Al comma 6 dell'articolo 3 le parole "che è rinnovabile una sola volta" sono soppresse.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 14 MARZO 2022

EMILIANO